

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1923-A)

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE TURANI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro delle Finanze

col Ministro del Tesoro

col Ministro dell'Industria e del Commercio

e col Ministro del Commercio con l'Estero

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 FEBBRAIO 1962

Comunicata alla Presidenza il 7 giugno 1962

Ratifica ed esecuzione del secondo Accordo internazionale sullo stagno,
adottato a Londra il 1° settembre 1960

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge sottoposto al nostro esame concerne il rinnovo di un accordo internazionale che ha già avuto applicazione durante cinque anni. Questo secondo accordo avrà uguale durata e presenta, nei confronti del primo, alcuni miglioramenti, tratti dall'esperienza, che pur non si discostano dai principi ispiratori originari.

La relazione ministeriale che accompagna il disegno di legge riassume gli scopi fondamentali di questo accordo e gioverà sottolineare che, trattandosi di una materia prima di importanza strategica, i risultati conseguiti finora, anche in particolari situazioni difficili, ne dimostrano l'efficacia.

Numerosi sono i Paesi firmatari, elencati a tergo del testo dell'accordo ed ampi anche i consensi ottenuti in quei Paesi che ancora non vi hanno aderito.

Controllare il prezzo ed assicurare l'approvvigionamento, nei Paesi aderenti, di una materia prima come lo stagno, è nell'interesse comune.

Gli interventi previsti perchè l'accordo espliciti la propria efficacia sono e si sono

già rivelati idonei al raggiungimento dello scopo fondamentale posto a base di questo accordo.

In particolare per l'Italia, come ha sottolineato nell'esprimere parere favorevole la 9^a Commissione, l'adesione a detto accordo appare quanto mai vantaggiosa in quanto il nostro Paese, non disponendo di tale materia prima, è soltanto un Paese consumatore.

D'altra parte, assicurarsi a prezzo controllato la copertura del nostro fabbisogno non ci impedisce di poter acquistare anche da altri Paesi produttori che non siano membri del previsto Consiglio internazionale dello stagno e così anche di concorrere alla stabilizzazione dei prezzi di questa materia nei Paesi in via di sviluppo che ne risultano produttori.

Nel comunicare che anche la Commissione finanze e tesoro non ha nulla da osservare per la parte di sua competenza in ordine al disegno di legge in esame, ne propongo, a nome della 3^a Commissione permanente, l'approvazione.

TURANI, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il secondo Accordo internazionale sullo stagno, adottato a Londra il 1° settembre 1960.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformità all'articolo XXI dell'Accordo stesso.

Art. 3.

All'onere derivante dall'esecuzione della presente legge si farà fronte con lo stanziamento iscritto al Capitolo n. 47 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria e del commercio per l'esercizio finanziario 1961-62 e con quello dei corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.